

Regolamento Edilizio vigente – D.C.C. 29/2012	Regolamento Edilizio aggiornato
<p>ART. 36 - LOCALI ABITABILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono considerati locali di abitazione permanente e locali di abitazione ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere di saltuarietà (abitazioni, uffici, negozi, convivenze ecc.). 2. Sono considerati locali non abitabili quelli adibiti a cantina, taverna, garage, magazzino, deposito, archivio, ripostigli, implicanti la presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari alle abitazioni, destinati a servizi igienici, dispensa, disimpegni , ingresso , ecc. ; essi devono avere una altezza minima di ml. 2.40 . 3. I locali di abitazione permanente devono avere: <ol style="list-style-type: none"> a) superficie minima di pavimento di mq. 8.00, con la larghezza minima di ml. 2.00; b) cubatura minima di mc. 21,60; c) altezza interna minima utile non inferiore di ml. 2,70; d) superficie di illuminazione e aerazione, direttamente comunicante con l'esterno, pari almeno ad 1/8 della superficie di pavimento del locale . 4. Per i piani terra adibiti ad attività e usi collettivi , è prescritta l'altezza minima di ml. 3.00. 5. Per i negozi alti almeno ml. 4,60 sono ammessi i soppalchi, purché la loro superficie non superi il 40% della superficie totale del negozio, siano disimpegnati unicamente dal negozio medesimo ed abbiano una altezza minima di ml. 2,40. 	<p>ART. 36 - LOCALI ABITABILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono considerati locali di abitazione permanente e locali di abitazione ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere di saltuarietà (abitazioni, uffici, negozi, convivenze ecc.). 2. Sono considerati locali non abitabili quelli adibiti a cantina, taverna, garage, magazzino, deposito, archivio, ripostigli, implicanti la presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari alle abitazioni, destinati a servizi igienici, dispensa, disimpegni , ingresso , ecc. ; essi devono avere una altezza minima di ml. 2.40 . 3. I locali di abitazione permanente devono avere: <ol style="list-style-type: none"> e) superficie minima di pavimento di mq. 8.00, con la larghezza minima di ml. 2.00; f) cubatura minima di mc. 21,60; g) altezza interna minima utile non inferiore di ml. 2,70; h) superficie di illuminazione e aerazione, direttamente comunicante con l'esterno, pari almeno ad 1/8 della superficie di pavimento del locale . 4. Per i piani terra adibiti ad attività e usi collettivi , è prescritta l'altezza minima di ml. 3.00, ad eccezione dei fabbricati esistenti per i quali è ammessa una altezza minima di ml 2.70. 5. Per i negozi alti almeno ml. 4,60 sono ammessi i soppalchi, purché la loro superficie non superi il 40% della superficie totale del negozio, siano disimpegnati unicamente dal negozio medesimo ed abbiano una altezza minima di ml. 2,40.